

## PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DI (NOMI DEPUTATI E/O SENATORI)

Modifiche all'articolo 29 comma 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, rubricata "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", pubblicato in GU Serie Generale n.97 del 23-04-2021.

Presentata il (data)

Onorevoli colleghi, la **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n° 2019/1151** del 20 giugno 2019, dispone che gli **Stati membri assicurino modalità di costituzione on line** delle società a responsabilità limitata, anche in forma semplificata, mediante l'utilizzo di un modello di statuto predefinito.

Lo scopo dichiarato della Direttiva è consentire alle imprese risparmi in termini di costi e maggiore efficienza in termini di tempi.

Nei Considerando è espressamente affermato che *"l'uso di strumenti e processi digitali per **avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle tempistiche e dei costi** tramite la costituzione di una società o l'apertura di una sua succursale in un altro Stato membro, e per fornire informazioni complete e accessibili sulle imprese, è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato interno competitivo e per assicurare la competitività e l'affidabilità delle società."*

L'articolo 13octies della Direttiva n° 2019/1151 dispone che la Legge Nazionale può prevedere *"il ruolo di un notaio o di altre persone o organismi incaricati ai sensi del diritto nazionale di trattare per qualsiasi aspetto della costituzione online di una società"*.

Il successivo **articolo 13nonies** rafforza questa conclusione: *"Qualora i richiedenti utilizzino i modelli in conformità alle norme di cui all'articolo 13octies, paragrafo 4, lettera a) (modello di statuto standard, ndr), l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici qualora non sia previsto un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, come previsto all'articolo 10, si considera soddisfatto."*

**L'articolo 10 della precedente Direttiva (UE) 2017/1132** afferma inoltre che: *«in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.»*

Dalla lettura coordinata delle precedenti disposizioni si ricava quindi il seguente quadro di insieme:

- Ai sensi dell'articolo 10 Direttiva (UE) 2017/1132, se non è previsto un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo deve rivestire la forma dell'atto pubblico.
- il successivo articolo 13nonies integra la precedente disposizione disponendo che *"l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici"* "si considera soddisfatto" qualora i richiedenti utilizzino modelli di statuo standard.

La direttiva n° 2019/1151 deve essere recepita nell'ordinamento nazionale **entro il 01/08/2021**.

Il Legislatore italiano ha fornito al Governo le indicazioni per recepire le Direttive in parola con la **Legge 22 aprile 2021, n. 53** “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020”.

In particolare, l’articolo 29 (“Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”) dispone quanto segue:

*1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione online sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche-in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta.*

*2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Come si può facilmente rilevare dal testo che precede, nell’ambito delle possibilità che le citate Direttive Comunitarie lasciano agli Stati membri, la Delega al Governo rilasciata con la Legge 22 aprile 2021 n. 53 impone la forma dell’atto pubblico anche laddove la SRL venga costituita con modello di statuto standard.

Si tratta pertanto di una interpretazione restrittiva delle disposizioni europee, che rischia di impedire il conseguimento degli obiettivi di rapidità ed economicità delle costituzioni societarie, in particolare delle Società a responsabilità Limitata, obiettivi espressamente indicati dal Legislatore Comunitario e di cui pertanto il Governo dovrà tenere conto.

Si propone quindi una modifica dell’articolo 29 delle Legge 22 aprile 2021, n. 53 tesa a consentire la costituzione delle SRL anche semplificate (con modello standard di statuto) senza la necessità di ricorrere all’atto pubblico e con l’ausilio ed il controllo di qualunque soggetto dotato di sufficienti competenze economiche e giuridiche, quali a titolo esemplificativo avvocati e dottori commercialisti.

#### PROPOSTA DI LEGGE

L’articolo 29, comma 1, della Legge 22 aprile 2021, n° 53, è interamente sostituito dal seguente:

Art. 29, comma 1: Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

*1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici:*

*(a) prevedere che la costituzione online sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e **sia stipulata**, anche-in presenza di un modello standard*

di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta,

(b) prevedere che nella costituzione online, con utilizzo di modelli in conformità alle norme di cui all'articolo 13nonies, paragrafo 4, lettera a) della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n° 2019/1151 del 20 giugno 2019, e dunque startup innovative e società a responsabilità limitata semplificata, si consideri soddisfatto l'obbligo di utilizzo della forma dell'atto pubblico. In tal caso, la costituzione deve avvenire con l'ausilio ed il controllo di soggetti dotati di sufficienti competenze economiche e giuridiche;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

F.to

Ezio Este

Nicola Tracanella

Nicola Vernaglione